Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 227/2026

OGGETTO: Società residente in Italia che opera come agente esclusivo per la riscossione dei diritti d'autore, in nome e per conto degli autori non residenti, in forza di un mandato con rappresentanza ai fini dell'incasso – non é un sostituto d'imposta e non vi é obbligo di applicazione della ritenuta – articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito *Istante* o "*società*") dichiara di svolgere attività di amministrazione editoriale musicale (...) e di avere stipulato con autori e compositori un contratto (denominato ...) che prevede quanto segue:

a) "l'autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore sulle proprie composizioni; il contratto esclude espressamente qualsiasi trasferimento di diritti all'Istante (...)*;*

b) l'autore nomina l'istante amministratore esclusivo delle opere e agente esclusivo per la riscossione dei proventi, in nome e per conto dell'autore; la nomina è espressamente qualificata come mandato con potere di rappresentanza ai fini dell'incasso (...)*;*

c) tutte le somme riscosse sono e restano di esclusiva proprietà dell'autore, sono detenute dall'istante a titolo fiduciario, non entrano a far parte del patrimonio dell'istante e sono custodite su un conto dedicato, separato dai fondi propri della società, fino alla consegna all'autore (...)*;*

d) l'istante non assume alcuna obbligazione autonoma di pagamento di royalties: le sue obbligazioni rispetto alle somme riscosse sono limitate alla rendicontazione e alla consegna all'autore di quanto incassato per suo conto, al netto della commissione di amministrazione (...)*; il saldo resta accreditato all'autore sul conto dedicato e la consegna avviene su richiesta dell'autore* (...)*;*

e) l'unico ricavo dell'istante è la commissione di amministrazione, determinata in percentuale dei proventi riscossi (...)*;*

f) il rapporto è qualificato anche nella clausola generale sulla natura della relazione: l'istante agisce, per la riscossione e ricezione dei proventi, quale agente dell'autore in nome e per conto dell'autore (...)*".*

L'*Istante* precisa, altresì, che *"la riscossione materiale dei proventi presso le società di gestione collettiva estere, le piattaforme digitali e gli altri debitori è affidata a un sub-collettore"* cioè a una società di diritto inglese priva di stabile organizzazione in Italia e lo schema contrattuale concordato con il sub-collettore prevede espressamente che*:*

a) "la concessione dei diritti di amministrazione e riscossione a favore del sub-collettore è effettuata dall'istante in nome e per conto degli autori in forza dei Contratti di (...)*;*

b) le somme rendicontate e accreditate dal sub-collettore all'istante in relazione alle quote degli autori sono riscosse e ricevute dall'istante in nome e per conto degli autori medesimi, restano di loro proprietà e non entrano nel patrimonio dell'istante, salvo la commissione (...)*;*

c) l'istante rendiconta e consegna a ciascun autore le somme riscosse per suo conto, al netto della commissione (...)*;*

d) i rendiconti del sub-collettore identificano i proventi per opera e per quota di ciascun autore".

Ciò premesso, l'*Istante* chiede se le somme corrisposte "*agli autori non residenti"* e riscosse *"in loro nome e per loro conto*", in forza di un *"mandato con potere di rappresentanza ai fini dell'incasso",* costituiscano compensi ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lett. *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR*"*) e se, per l'effetto, lo stesso sia tenuto a effettuare la ritenuta a titolo d'imposta, di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'*Istante* chiarisce, al riguardo, che *"i proventi derivano dallo sfruttamento delle opere effettuato al di fuori del territorio dello Stato ovvero sono dovuti da debitori non residenti; nessuno dei soggetti debitori dei compensi riveste la qualifica di sostituto d'imposta italiano"* e che il quesito in esame è circoscritto ai *"rapporti con gli autori*

fiscalmente residenti all'estero, in Stati membri dell'Unione europea e in Stati terzi" e alle somme riscosse *"in nome e per conto di autori non residenti in forza dei Contratti di ..."*.

In via subordinata, nel caso in cui si dovesse ritenere che l'*Istante* rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, lo stesso chiede di confermare che:

- con riferimento alla base imponibile, la ritenuta di cui al citato articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 si applichi sul compenso contrattualmente spettante a ciascun autore, pari al saldo dei proventi riscossi per suo conto, al netto della commissione di amministrazione dell'*Istante*, assumendo quale parte imponibile, per gli autori persone fisiche, il 75 per cento di detto saldo, ovvero il 60 per cento per i percettori di età inferiore a trentacinque anni, in applicazione della riduzione forfettaria prevista dall'articolo 54-*octies* del TUIR;

- con riguardo al regime convenzionale, possa applicare direttamente, in qualità di sostituto, le minori aliquote previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli Stati di residenza degli autori, sull'ammontare lordo del compenso, "*previa acquisizione, anteriormente al pagamento, del certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera per l'anno di riferimento e dell'attestazione dello status di beneficiario effettivo e dell'assenza di stabile organizzazione in Italia, secondo la modulistica approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, ferma, in difetto di documentazione, l'applicazione della ritenuta del 30 per cento sulla parte imponibile";*

- in merito al momento di effettuazione della ritenuta**,** *"l'obbligo di effettuazione della ritenuta sorg(a) al momento della consegna materiale delle somme all'autore (...), e non al momento anteriore della riscossione delle somme per conto dell'autore o del*

loro accredito sul conto dedicato, atteso che sino alla richiesta di consegna nessuna somma è messa a disposizione dell'autore da parte dell'istante";

- relativamente alla natura della ritenuta e agli adempimenti conseguenti, la ritenuta di cui al citato articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 sia dovuta a titolo d'imposta e, conseguentemente, l'*Istante* sia tenuto ai soli obblighi di certificazione e dichiarazione propri del sostituto, secondo le ordinarie scadenze.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, nel richiamare le risposte ad interpello n. 325, pubblicata il 9 maggio 2023 e n. 13, pubblicata il 20 gennaio 2026, esclude che le somme che "*consegna*" agli autori "*non residenti*" costituiscano compensi e che "*la consegna in questione* (...) *sia soggetta a ritenuta*", ferma restando *"l'imponibilità dei redditi in capo agli autori secondo i criteri ordinari di territorialità*".

Sul piano civilistico, inoltre, l'*Istante* osserva che, "*ai sensi dell'art. 1188 del codice civile, il pagamento eseguito dal debitore alla persona autorizzata a riceverlo estingue l'obbligazione: la corresponsione del compenso all'autore si perfeziona pertanto a monte, nel momento in cui il debitore non residente adempie nelle mani del collettore autorizzato, ed è effettuata da un soggetto privo della qualifica di sostituto d'imposta. Il successivo trasferimento delle somme dall'istante all'autore costituisce una vicenda meramente esecutiva, interna alla sfera patrimoniale dell'autore medesimo, che non estingue alcuna obbligazione di compenso, essendo questa già estinta, ma adempie unicamente al dovere di rimessione del mandatario ex art. 1713 del Codice civile*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 23, comma 2, lettera *c)*, del TUIR (trasfuso nell'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, approvato con decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, applicabile dal 1° gennaio 2027) prevede che «[i]*ndipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti*: (...)

c) *i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico* (...)».

L'articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 (citato) (trasfuso nell'articolo 38 del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicabile dal 1° gennaio 2027) prevede che «*I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare* (...)».

Con la citata risposta n. 325 del 2023, afferente al trattamento fiscale dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico di diritti musicali pagati dalla S.I.A.E. a una società che non acquista "*alcuna titolarità sul diritto d'autore, che rimarrebbe in capo all'artista, né sui diritti patrimoniali allo stesso connessi"* è stato chiarito che *"a prescindere dal soggetto materiale percettore del flusso finanziario, non muta la*

natura giuridica del rapporto in ragione del quale S.I.A.E. verserà i proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere appartenenti al repertorio dell'artista. Ciò evidentemente comporta, altresì, la continuità nella qualificazione reddituale dei proventi a fini fiscali.

In altri termini, anche qualora si concludesse l'accordo descritto in istanza, S.I.A.E. continuerebbe ad applicare le ritenute sui proventi, come se venissero corrisposti direttamente all'autore. ALFA sarebbe destinataria di un mero flusso finanziario. Ciò proprio in quanto l'Istante acquisirebbe un mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori, al netto delle ritenute operate, che non può incidere sulla qualificazione del reddito e sul relativo trattamento impositivo.

Gli autori, pertanto, continueranno a essere assoggettati a imposizione sui proventi corrisposti da S.I.A.E. con le modalità previste in base alla tipologia di reddito rilevante a seconda del percettore".

La successiva risposta n. 13 del 2026 (citata) si è espressa in merito a una fattispecie analoga a quella in esame, riguardante però un artista residente in Italia, concludendo che, "*ai fini del regime fiscale dei proventi versati dagli editori per lo sfruttamento economico delle opere dell'artista, non assume rilievo il fatto che detti proventi non vengano versati all'artista ma ad un soggetto terzo in virtù di «un mero diritto all'incasso delle somme spettanti agli autori», sempreché l'artista conservi la titolarità del diritto d'autore sulle proprie opere*".

Ciò premesso, dalla normativa e dai principi sopra esposti si deduce che l'obbligo di ritenuta grava sui soggetti che corrispondono i compensi, cioè sui debitori, e solo ove

essi siano residenti in Italia, atteso che, solo in questo caso, possono rivestire la qualifica di sostituto d'imposta.

In altri termini, solo se le somme sono erogate da un residente possono essere considerate "redditi prodotti in Italia" e conseguentemente ivi tassate (vedi anche risposta a interpello n. 112, pubblicata il 17 aprile 2025).

Nel caso in esame, i soggetti che corrispondono i compensi sono soggetti esteri; conseguentemente il reddito non è prodotto in Italia ai sensi del citato articolo 23 comma 2, lettera *c)*, del TUIR e, pertanto, nessuno di essi riveste la qualifica di sostituto d'imposta italiano.

L'*Istante*, inoltre, pur essendo residente in Italia, non "corrisponde" compensi, poiché, in forza del mandato con rappresentanza, riceve somme che sono già di proprietà degli autori dal momento della riscossione, le custodisce a titolo fiduciario su un conto separato e le consegna ai titolari.

In conclusione, l'attività di mandatario con rappresentanza ai fini dell'incasso svolta dall'*Istante* non comporta, in capo allo stesso, alcun obbligo di applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che lo stesso non riveste - in tale contesto - la qualifica di sostituto d'imposta.

Da quanto detto consegue che devono considerarsi assorbiti gli ulteriori quesiti posti nell'istanza.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto restando, dunque, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)